

# Le “liberalità indirette” al vaglio della sezione tributaria della Cassazione (Cass. trib., 20 marzo 2024, n. 7442)

Marta Silvia Cenini

Discussione - sottoposto a  
Valutazione Scientifica

**Cita come:** Marta Silvia Cenini, *Le “liberalità indirette” al vaglio della sezione tributaria della Cassazione (Cass. trib., 20 marzo 2024, n. 7442)*, in *Trusts*, 2024, 849.

**DOI:** 10.35948/1590-5586/2024.646

© 2024 Servizi per il Trust srl - Tutti i diritti riservati

## Tesi

La sentenza Cass. trib., 20 marzo 2024, n. 7442 ha statuito che un trasferimento di titoli e denaro attuato attraverso banca, sebbene possa essere considerato nullo dal punto di vista civilistico, ha un diverso trattamento a fini tributari e se “confessato” nell’ambito di un procedimento di accertamento dei tributi, fa sorgere l’obbligazione di pagare l’imposta di donazione.

La pronuncia propone anche una rilettura dell’intera categoria delle “liberalità indirette” e contiene una latente critica all’impostazione delle Sezioni Unite del 2017 suggerendo la riqualificazione dei trasferimenti di titoli e denaro a mezzo banca quali donazioni indirette anziché dirette ad esecuzione indiretta (e dunque necessitanti della forma solenne per la loro validità).

## *The author’s view*

*The Cass. trib. judgment No. 7442 of 20 March 2024 ruled that a transfer of securities and money implemented through a bank, although it may be considered void from a civil law point of view, has a different treatment for tax purposes and if “confessed” as part of a tax assessment proceeding, gives rise to the obligation to pay gift tax.*

*The ruling also proposes a reinterpretation of the entire category of indirect donations and contains a latent criticism of the approach of the 2017 judgement of the Cassation at United Sections suggesting to reconsider the qualification of transfers of securities and money through banks as direct donations with indirect execution (requiring the solemn form for their validity), and their qualification in terms of indirect donations.*

Sommario: § 1. Il fatto - § 2. Le donazioni indirette e gli atti di liberalità diversi dalle donazioni: precisazioni terminologiche e definizione dal punto di vista civilistico - § 3. L’orientamento della Cassazione tributaria: la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7442 - § 4. Osservazioni conclusive

## § 1. Il fatto

La controversia che ha fornito l’occasione per la pronuncia in commento origina da un trasferimento di denaro e titoli effettuato attraverso un ordinativo bancario da parte di un soggetto a favore di sua nipote *ex fratre*.

Poiché nell'ambito di una procedura di collaborazione volontaria dello zio (donante) era emersa la liberalità, la nipote si è vista contestare il mancato pagamento dell'imposta di donazione. La donataria, dunque, impugna l'avviso di liquidazione, argomentando che la liberalità doveva considerarsi nulla in quanto donazione diretta mancante della forma solenne e non poteva dunque costituire il presupposto di una obbligazione tributaria.

Sia in primo che in secondo grado, i giudici non accolgono la pretesa attorea, sostenendo che il trasferimento di attività finanziarie in questione, ancorché sprovvisto dei requisiti formali dell'atto pubblico, integri una "liberalità" (senza ulteriore specificazione della relativa natura) e sia come tale soggetto ad imposta sulle donazioni.

La nipote, dunque, avverso la sentenza di appello, ricorre in cassazione.

## **§ 2. Le donazioni indirette e gli atti di liberalità diversi dalle donazioni: precisazioni terminologiche e definizione dal punto di vista civilistico**

Le donazioni indirette sono state recentemente oggetto di numerose pronunce della Cassazione sia civile che tributaria, tra cui da ultimo la sentenza [20 marzo 2024, n. 7442](#) oggetto del presente commento, che tuttavia hanno solo parzialmente chiarito i dubbi che questa sfuggente categoria della civilistica pone.

Prima di analizzare la sentenza, appare opportuno ricostruire brevemente l'istituto delle donazioni indirette dal punto di vista civilistico.

Come noto, il codice civile dedica due disposizioni a questo tema, l'[art. 809 cod. civ.](#), rubricato "norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità", e l'[art. 737 cod. civ.](#) in materia di collazione. Il primo chiarisce che agli "altri atti di liberalità" diversi dalle donazioni (formali) sono applicabili alcune norme – in particolare in tema di riduzione e revocazione – ma non altre (tra cui l'[art. 762 cod. civ.](#), che prescrive la forma dell'atto pubblico con due testimoni sotto pena di nullità per le donazioni non di modico valore); il secondo sancisce che alcuni soggetti (figli e i loro discendenti e coniuge che concorrono alla successione) "devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente" (salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati). Il codice civile, dunque, conosce gli "altri atti di liberalità" (art. 809 cod. civ.) e le donazioni "indirette" (art. 737 cod. civ.). Solitamente si ritiene che, sebbene vengano utilizzate due locuzioni diverse, si tratti della stessa fattispecie.

Il passaggio successivo tuttavia, ossia quello definitorio, non è scontato.

Le cd. donazioni indirette, infatti, pacificamente sono degli atti o negozi diversi dalla donazione formale (e, anche per questo, non richiedono la forma dell'atto pubblico a pena di nullità ma solamente la forma prevista dal negozio che attua la liberalità) che tuttavia, oltre agli effetti propri dell'atto che viene stipulato, hanno anche l'effetto di arricchire l'altro contraente senza un corrispettivo congruo rispetto all'arricchimento.<sup>1</sup>

Sovente anche si distingue, ad esempio in fattispecie quali una vendita in cui l'obbligo di pagare il prezzo viene adempiuto da un terzo, tra "negozio mezzo" e "negozio fine": il primo è il singolo contratto o negozio (tipico o atipico, nel nostro caso la vendita), avente una causa autonoma, che viene stipulato dalle parti mentre l'altro sarebbe il negozio che di fatto attua la liberalità (nel nostro caso, l'adempimento del terzo).<sup>2</sup> Ciò che rileva, dunque, è l'effetto liberale e parte della dottrina<sup>3</sup> non richiede nemmeno necessariamente la prova della sussistenza dello spirito di liberalità, che invece è assunta a rango di causa del contratto di donazione tipica;<sup>4</sup> la giurisprudenza, tuttavia, richiede lo spirito di liberalità anche per integrare le donazioni indirette.<sup>5</sup>

La ricostruzione della donazione indiretta dal punto di vista degli effetti è stata, come noto, recepita dalla Cassazione nella nota sentenza a Sezioni Unite del 2017,<sup>6</sup> poi ripresa in diverse altre occasioni e da ultimo con una pronuncia di quest'anno (Cass., [10 gennaio 2024, n. 982](#)). In estrema sintesi, la Cassazione ha affermato che nelle fattispecie attributive triangolari a mezzo banca (nel caso di specie, un ordine di bancogiro attraverso cui erano stati trasferiti strumenti finanziari) non si è di fronte ad una donazione indiretta (che richiede, come detto, un negozio mezzo avente una causa specifica e il negozio fine) ma ad una donazione diretta (tipica) ad esecuzione indiretta: con la conseguenza che è necessaria la forma pubblica con i testimoni per la validità dell'atto.<sup>7</sup>

La pronuncia, come altrettanto noto, ha dato anche l'occasione alla Cassazione di fare il punto su ciò che dottrina e giurisprudenza, negli anni, avevano considerato come donazioni indirette:<sup>8</sup> la Cassazione ha dunque precisato che le donazioni indirette possono realizzarsi con: 1) atti diversi dal contratto (ad esempio, negozi unilaterali come l'adempimento del terzo o le rinunce abdicative); 2) contratti rispetto ai quali il beneficiario è terzo; 3) contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali; 4) con la combinazione di più negozi (es. cointestazione di bene altrui).

In questo contesto, lo scorso marzo la Cassazione civile, sezione tributaria, in linea con precedenti pronunce, ha emanato una sentenza che pare rimettere in discussione l'intera categoria delle liberalità e delle donazioni indirette.

### **§ 3. L'orientamento della Cassazione tributaria: la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7442**

La disciplina che ha dato origine alla sentenza n. 7442 del 2024, come noto, va rinvenuta nel Testo Unico sulle successioni e donazioni (D.Lgs. [31 ottobre 1990, n. 346](#), di seguito "TUS") il quale, all'art. 1, comma 1, prevede che "l'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi"; il comma 4-bis,

inoltre, specifica che “Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero di trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale o dell’imposta sul valore aggiunto”.

Rilevano inoltre l’[art. 55 TUSD](#) il cui art. 1 sancisce l’obbligo di registrazione degli “atti di donazione” e gli “atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato”; nonché l’[art. 56-bis](#), comma 1, secondo cui “ferma l’esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 codice civile, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazioni effettuate all’estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni: a) quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi; b) quanto le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire”. Il comma 3, infine, prevede che “le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente (...)”.

Il comma 1 dell’art. 1 TUS, dunque, sembra chiaro nell’affermare che l’imposta sulle donazioni si applica non solo alle “donazioni dirette” ma anche alle “altre liberalità tra vivi” (cd. donazioni indirette); tuttavia, il comma 4-bis parla di “liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione”, con questo sembrando limitare l’applicabilità dell’imposta solo alle liberalità che risultino da atti soggetti a registrazione.

A sua volta, l’art. 55 sancisce che la registrazione delle liberalità è obbligatoria nel caso di veri e propri atti di donazione formale e in caso di donazioni dirette e indirette formate all’estero a favore di beneficiari residenti nello stato italiano, lasciando sottinteso che negli altri casi la registrazione sia solo facoltativa.

La liberalità, tuttavia, diretta e indiretta, può anche essere accertata, ai sensi dell’art. 56-bis, nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, tra cui rientrano anche i procedimenti di collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*). L’art. 58, comma 5, infine, sancisce che le disposizioni del Titolo III del TUS, rubricato “Applicazione dell’imposta alle donazioni”, “si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione”.

La Cassazione, dunque, nella sentenza n. 7442 del 2024 esordisce (§ 2.6) affermando che con l’introduzione dell’art. 56-bis, il legislatore ha previsto una disciplina per le “liberalità diverse dalle donazioni” nel cui ambito vengono comprese (e dunque rilevano ai fini impositivi) anche liberalità che non si traducono in contratti scritti, trattandosi di meri comportamenti materiali, oppure risultano da documenti scritti per i quali non è

imposta la formalità della registrazione: anche la donazione “informale”, secondo la Corte, non sembra estranea al meccanismo di “emersione” previsto dall’art. 56-bis. Sarebbe dunque del tutto irrilevante, dal punto di vista fiscale, che tali donazioni “informali” possano essere considerate nulle civilisticamente: la sanzione della nullità, infatti, “nessuna conseguenza [produce] sul piano tributario, in ragione del principio generale affermato dall’art. 53 Cost.”.

La Corte (cfr. § 2.7) si riallaccia ad un orientamento, affermato anche in precedenti pronunce,<sup>9</sup> che ha suddiviso le liberalità in tre categorie: le donazioni dirette o formali; le donazioni indirette in senso stretto, che consistono nel collegamento tra negozio mezzo (atto giuridico “in senso stretto”, negozio unilaterale o contratto) e negozio fine che realizza l’effetto liberale, ossia l’arricchimento;<sup>10</sup> e infine le donazioni “informali” che, secondo la pronuncia, “consistono nello svolgimento di una attività materiale”, tra cui è ricompreso proprio il trasferimento di denaro o di strumenti finanziari che si attui o brevi manu oppure impartendo un ordine di bonifico bancario.<sup>11</sup>

Senza entrare nel merito del complesso ragionamento della Corte, ciò che è significativo rilevare dal punto di vista civilistico è che nel caso di specie la Cassazione, rigettando il ricorso dell’attrice, ha considerato corretto il ragionamento delle corti di merito che hanno ritenuto che la “confessione” (ex art. 65-bis) di una “liberalità informale” - quale il trasferimento di denaro e titoli attraverso un ordine bancario - comporta l’emersione di tale liberalità e la correlativa imposizione fiscale, a prescindere appunto dall’eventuale sanzione di nullità che potrebbe essere comminata sul piano civilistico.

Se questa conclusione, applicata al caso di specie, può essere condivisibile (anche per le ragioni che verranno esposte nel prossimo paragrafo), essa non sembra tuttavia estensibile automaticamente a tutte le liberalità che la corte ha definito “informali”.

La Cassazione, inoltre, sebbene si diffonda sul punto, non pare aver dato una indicazione univoca circa la possibilità che anche le donazioni “informali” possano essere registrate volontariamente, cosa che invece sempre possibile per le donazioni indirette risultanti - anche per via di enunciazione - da atti soggetti a registrazione (cfr. § 2.10, lett. b).

#### **§ 4. Osservazioni conclusive**

La sentenza della Cassazione appare interessante da vari punti di vista.

In primo luogo, perché ha sancito che anche liberalità (dette “informali”) come un bonifico bancario se “confessate” nell’ambito di procedimenti di accertamento di tributi sono oggetto di imposizione fiscale; la Corte inoltre ha chiarito che è irrilevante chi abbia “confessato” la liberalità (donante o donatario). Resta invece non del tutto chiaro, per via di alcuni passaggi apparentemente contraddittori nella motivazione, il tema - altrettanto cruciale nella prassi - se tali liberalità possano anche essere registrate volontariamente.

D'altra parte, la pronuncia potrebbe anche leggersi come una latente critica al tradizionale orientamento delle Sezioni Unite del 2017 e alla sua ricostruzione delle liberalità attuate attraverso ordinativi bancari come donazioni dirette nulle per mancanza di forma (in assenza di atto pubblico notarile e se di importo non modico).

In particolare, la Corte sezione tributaria pare rimettere in discussione, anche dal punto di vista civilistico, la stessa qualificazione in termini di donazione diretta ad esecuzione indiretta delle liberalità attuate attraverso ordini impartiti ad una banca e sembra tra le righe suggerire che più che di donazione "informale" si tratti di una vera e propria donazione indiretta. L'ordine di bonifico, infatti, è dalla Corte qualificato come "negozio giuridico unilaterale" in cui "l'accreditamento nel conto del beneficiario si presenta come il frutto di una operazione eseguita da un soggetto diverso dall'autore della liberalità sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra donante e banca, obbligata in forza di siffatto rapporto ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario". Sarebbe così rinvenibile, sempre secondo la Cassazione, tanto l'*animus donandi* quanto il dato oggettivo rappresentato dall'effettività del trasferimento di ricchezza.

Riletta in quest'ottica, anche la conclusione circa l'obbligo del pagamento del tributo in caso di "confessione" risulterebbe più coerente, così come sarebbe possibile chiarire il dubbio sulla facoltatività della registrazione.

Considerata la diffusione del fenomeno delle liberalità attuate a mezzo banca e la necessità di stabilizzare queste donazioni, sarebbe forse dunque opportuno rivedere l'orientamento delle Sezioni Unite anche ai fini civilistici, considerando anche tali donazioni come "indirette" e dunque valide in assenza di forma pubblica.

---

## Note

1. La letteratura in tema di donazioni, che ricomprende anche il tema delle donazioni indirette, è vastissima. Si ricordano qui, senza pretesa di completezza, A. Torrente, *La donazione*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Giuffrè, Milano, 1956, 2<sup>a</sup> ed., 2006); E. Damiani, *Art. 769 cod. civ.*, in *Donazioni, Commentario del codice civile e codici collegati a cura di Giorgio de Nova, Libro secondo: Successioni art. 769-809*, a cura di E. del Prato, Zanichelli, Bologna, 2019, 1 ss.; L. Gatt, *La liberalità*, vol. I e II, in *Studi di diritto privato*, Collana diretta da F.D. Busnelli, S. Patti, V. Scalisi, P. Zatti, Giappichelli, Torino, 2002 e 2005; G. Iaccarino, *Successioni e donazioni*, Utet Giuridica, Milano, 2017; Id., *Liberalità indirette. Enunciazione dell'intento liberale quale metodologia operativa*, IPSOA, 2011. Ci si permette inoltre di rimandare a M. Cenini, *Liberalità, società e terzo settore. Contributo allo studio dei negozi traslativi gratuiti e della destinazione*, Giappichelli, 2023, 14 ss. e ivi ampia bibliografia.

2. Si veda, tra gli studi della Fondazione Italiana del Notariato, M. L. Cenni, *Liberalità indirette e collegamento negoziale: fattispecie e casi*, 2017, 170 ss. consultabile [qui](#). L'Autrice sottolinea a riguardo anche che "l'adempimento del terzo ... ha natura negoziale (a differenza dell'adempimento del debitore che ha natura di atto giuridico) perché è 'un atto giuridicamente libero, caratterizzato dall'*animus solvendi debiti alieni*'".

3. L. Gatt, *La liberalità*, cit., vol. I, 227 ss.



4. In tema si veda anche la recente sentenza della Cass. civ., [10 gennaio 2024, n. 982](#), che espressamente richiama quella delle Sezioni Unite del 2017 (su cui *infra*) secondo cui “l’*animus donandi*, che partecipa della causa del contratto come qualificazione in senso soggettivo della gratuità, consiste nella consapevolezza, in capo al donante, di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale nullo jure cogente, ossia in assenza di un obbligo giuridico, extragiuridico o morale ... e dunque di agire a titolo di mera spontanea elargizione fine a se stessa”. La pronuncia è anche interessante in quanto ha escluso, nel caso di specie, la sussistenza di un negozio fiduciario. Si vedano inoltre Cass., sez. II, [19 agosto 2021, n. 23127](#); Cass., sez. II, [24 ottobre 2022, n. 31272](#).
5. Cass. civ., [28 luglio 2023, n. 23090](#): “Lo spirito di liberalità, indispensabile perché il negozio abbia natura di donazione deve ricorrere anche nelle donazioni indirette, in cui la liberalità è raggiunta attraverso l’utilizzazione strumentale di negozi diversi”.
6. Cass., sez. un., sent. 27 luglio 2017, n. 18725.
7. Si veda inoltre, oltre alla sentenza Cass. civ., 10 gennaio 2024, n. 982 cit., Trib. Ivrea, 22 settembre 2023, n. 834.
8. Si richiamano in particolare, il contratto a favore di terzo; la cointestazione con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatori; la cointestazione di buoni postali fruttiferi; il pagamento di una obbligazione altrui compiuto dal terzo per spirito di liberalità verso il debitore; l’intestazione di beni altrui; con contratto a titolo oneroso in cui il corrispettivo sia molto più basso del valore di mercato (o viceversa, sia troppo alto); la rinuncia abdicativa.
9. Cass., sez. V, 8 febbraio 2023, n. 6077; Cass., sez. V, [12 aprile 2023, n. 9780](#).
10. Sono menzionati come esempi di questa categoria “l’adempimento di un debito altrui; la rinuncia ad un diritto; la *electio amici* nel contratto per persona da nominare; la delega ad operare su un conto corrente bancario senza obbligo di rendiconto; il contratto a favore di un terzo; l’accollo di un debito altrui”.
11. Tra le donazioni informali sono incluse anche “la consegna di un assegno circolare intestato al donatario affinché questo lo incassi sul proprio conto corrente bancario; la consegna di un titolo al portatore; l’incremento del fondo altrui con costruzioni o piantagioni; la tenuta di un comportamento consapevolmente omissivo, come quello di lasciare decorrere un termine di prescrizione o usucapione oppure quello di lasciare operare il meccanismo ex art. 177, comma 1, lett. a) in tema di comunione legale tra coniugi”.

**Marta Silvia Cenini** (1980) Professoressa associata di Diritto Civile presso l’Università degli Studi dell’Insubria e *of counsel* presso lo Studio Legale e Tributario Maisto e Associati.

Si occupa sia dal punto di vista professionale che accademico di Diritto delle donazioni e successioni e di Diritto dei trust, vantando una vasta esperienza in materia di pianificazione patrimoniale sia in ambito nazionale che *cross-border*.

È socia dell’Associazione “Il Trust in Italia – ETS” e accademica associata presso l’Academia Internacional de Derecho de Sucesiones.

È autrice di 4 monografie e più di 40 contributi in italiano e inglese pubblicati in riviste nazionali e internazionali.

[marta.cenini@uninsubria.it](mailto:marta.cenini@uninsubria.it)

[m.cenini@maisto.it](mailto:m.cenini@maisto.it)